

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 marzo 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 55

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2009.

Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.





S O M M A R I O

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2009.

Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica. (10A03184)

Pag. 1

ALLEGATO I » 11

ALLEGATO II » 15

ALLEGATO III » 25

APPENDICE 1 » 27





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2009.

Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Nuovo Codice della Strada*”,

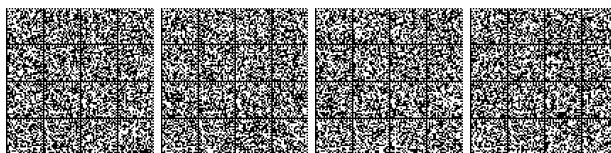
VISTO in particolare l'articolo 60 in materia, tra l'altro, di disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5 relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;

VISTO l'articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante “*Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada*”, recante disposizioni applicative al citato articolo 60;

VISTO in particolare il comma 5 dell'articolo 215 da ultimo citato che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al punto F, lettera b) dell'appendice V al Titolo III del Reg. Es., prescrizioni che - a tutt'oggi – non sono state dettate;

CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo III del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme esecutive con riferimento all' art. 227 del Reg. Es. rubricato “*Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi*”;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 227 da ultimo citato le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento e di cui all'appendice V sono stabilite con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli;

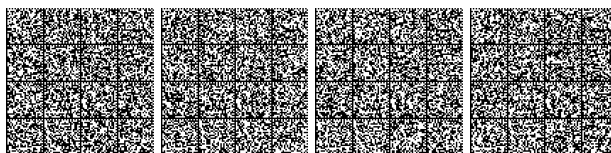


VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, come modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, ed in particolare l’articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, recanti rispettivamente l’equiparazione di un veicolo fuori uso ad un rifiuto, l’indicazione della casistica ai sensi della quale un veicolo è classificato fuori uso e la previsione della deroga per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico a condizione di un’adequata conservazione ;

RITENUTA l’opportunità di disciplinare i requisiti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia sotto il profilo dell’accertamento dell’adequato modo di conservazione richiesto dal citato decreto legislativo n. 209/2003, come modificato, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215, co. 5, Reg. Es.;

VISTA la direttiva 96/96/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di “Controllo tecnico di veicoli a motore e loro rimorchi” ed in particolare l’art. 4, comma 3, che prevede che gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico;

VISTO il DM 6 agosto 1998, n 408, in materia di “Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi”, con il quale è stata data attuazione alla summenzionata direttiva 96/96/CE;



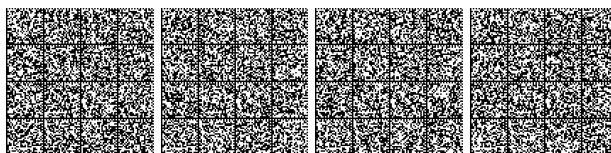
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” , ed in particolare l'articolo 184, comma 2, lett. l);

VISTO infine l'articolo 229 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie del Codice della Strada sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le rispettive competenze;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, recante disposizioni in materia di “Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori”;

SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;

ESPLETATA la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva 96/96/CE;

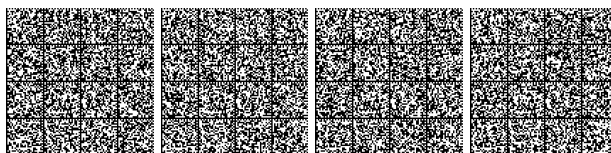


DECRETA

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
 - a) *veicolo di interesse storico e collezionistico*: un motoveicolo o autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi dell'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) *registri*: uno dei soggetti individuati dall'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) *certificato di rilevanza storica e collezionistica*: il certificato di cui all'articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da uno dei registri, e disciplinato dall'articolo 4 del presente decreto;
 - d) *caratteristiche tecniche*: le caratteristiche di cui all'articolo 215, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di idoneità del veicolo di interesse storico e collezionistico alla riammissione in circolazione, disciplinate dall'articolo 5 del presente decreto e del relativo allegato.



ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina modalità e procedure:
 - a) per l'iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico;
 - b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
 - c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.

ART. 3

(Iscrizione ad un registro)

1. L'iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta è subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta l'iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4.



ART. 4

(Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo)

1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme all'allegato I, parte integrante del presente decreto - attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altresì acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d'arte, firmata dal rappresentante legale dell'impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.

3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta



conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalità di conservazione. Il registro ha facoltà di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.

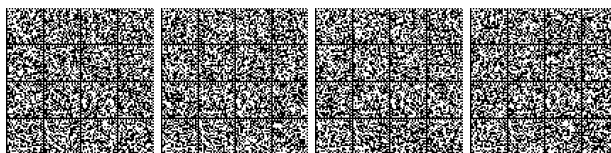
ART. 5

(Accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. Il veicolo per essere sottoposto all'accertamento di cui al co. 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.

3. L'accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall'allegato II, parte integrante del presente decreto.



ART. 6

(Rilascio dei documenti di circolazione)

1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con esito positivo l'accertamento tecnico di cui all'articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalità di cui all'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure e la documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonché le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

ART. 7

*(Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione
o radiati di ufficio)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.



2. Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica.

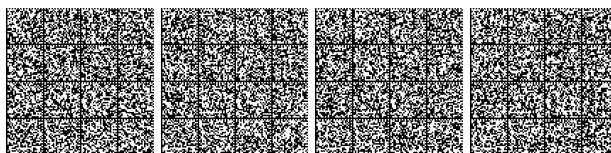
3. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. E' fatta salva la normativa vigente in materia di nazionalizzazioni.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio.

ART. 8

(Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico)

1. Nei casi di cui all'articolo 6, ovvero di cui all'articolo 7, comma 4, il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni.



ART. 9
(Revisioni)

1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con cadenza biennale a revisione periodica, di cui all'art. 80 del Codice della strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell'allegato III, parte integrate del presente decreto.

3. Nell'allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione. Sono altresì previste modalità diverse di prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.

ART. 10
(Norme finali)

1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI



Allegato I
Contenuti minimi del
Certificato di rilevanza storica e collezionistico
(art. 4 del decreto)

Logo e intestazione del Registro

n. certificato

Sezione I: dati possessore del veicolo¹

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

indirizzo

Sezione II: dati immatricolazione (se disponibili)

Anno I immatricolazione

Targa precedente nazionale

Targa precedente estera

Sezione III: dati generali

Anno di costruzione

Fabbrica e tipo

Omologazione (ove ricorra)

Carrozzeria

Tipo di veicolo

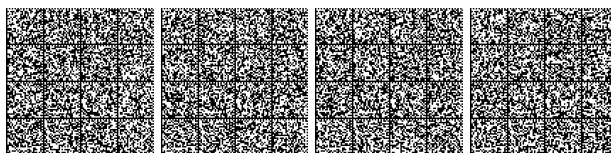
Categoria (art. 46, C.d.S.)

Sezione IV: dati identificativi

Numero Telaio e relativa posizione

Targhetta identificativa originaria – riprodotta dal Registro posizionata²¹ Per i complessi di veicoli vanno indicati i dati sia della motrice che del rimorchio o semirimorchio² Solo se originariamente presente

Sezione V: dati tecnici	
MOTORE: - Tipo - Tempi e combustibile - Numero cilindri - Cilindrata totale (cc) - Alesaggio/diametro mm - Corsa mm - Potenza massima (kW o CV) - Velocità massima (km/h)	TRASMISSIONE: - Tipo di trasmissione - numero assi motore - Tipo cambio - numero rapporti - rapporto totale - frizione
FRENI: - freno di servizio - freno di soccorso - freno di stazionamento - freno motore - rallentatore	Masse e Dimensioni: -Massa complessiva -Tara -Massa rimorchiabile -Massa massima 1° asse -Massa massima 2° asse -..... -Massa massima enn.mo asse -Lunghezza massima -Larghezza massima -Altezza massima (a scarico) -numero assi -Interasse(i) -Sbalzo anteriore -Sbalzo posteriore -Carreggiata per ogni asse
Pneumatici e sospensioni (specificare per ogni asse): - misure pneumatici - sospensioni	Carrozzeria e Numero posti: - numero porte - posti anteriori - posti totali - posto di guida: destra/sinistra
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: Proiettore abbagliante Proiettore anabbagliante Proiettore fendinebbia anteriore Luce di posizione anteriore Luce di posizione laterale Indicatore di direzione anteriore Indicatore di direzione laterale Indicatore di direzione posteriore Luce di posizione posteriore Luce di arresto Catadiottro posteriore Proiettore per la retromarcia Proiettore fendinebbia posteriore Luce di ingombro anteriore Luce di ingombro posteriore Catadiottro laterale Dispositivo di illuminazione targa	Vetri e retrovisori: -Parabrezza -Vetri laterali -Lunotto posteriore -Retrovisore interno -Retrovisore(i) lato sinistro -Retrovisore (i) lato destro
Dispositivo silenziatore	Organi di traino



SEZIONE VI: parti del veicolo sostituite non conformi a quelle originarie:

elencare le parti del veicolo che sono state sostituite e che non rispondono alle originarie caratteristiche di fabbricazione

SEZIONE VII: dichiarazioni acquisite (art. 4, commi 2 e 3 del decreto)

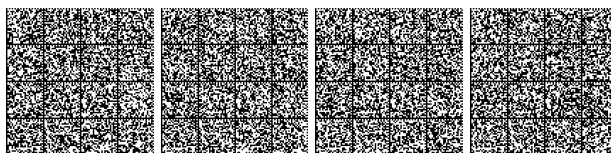
Per il veicolo /complesso di veicoli è stata acquisita:

1) la dichiarazione di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica di cui all'art. 4, comma 2 del decreto, rilasciata dalla/e seguente/i officina/e:

- denominazione
- sede
- iscritta al con numero

Luogo e data

firma





ALLEGATO II
Caratteristiche costruttive e funzionali , equipaggiamento
e accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico

Premessa

I veicoli e loro complessi classificati di interesse storico e collezionistico, conservano le originarie caratteristiche costruttive e funzionali, specificate nel certificato di rilevanza storico e collezionistico, di cui all'art. 4 del presente decreto, fermo restando l'obbligo di essere equipaggiati con i dispositivi specificati alle lettere A e B del presente allegato.

Se il veicolo appartiene ad un tipo omologato, questo deve risultare rispondente alle caratteristiche tecniche e funzionali del medesimo tipo.

A. Norme costruttive

1. Dati di identificazione

- 1.1. Gli autoveicoli ed i loro complessi, i motoveicoli e i rimorchi debbono riportare i dati di identificazione indicati all'art. 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
- 1.2. Nel caso in cui il numero di identificazione, di cui al comma 1, lettera b), del citato art. 74 del Codice della strada, sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, lo stesso deve essere riprodotto, a cura degli Uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, navigazione e sistemi informativi e statistici, secondo le modalità indicate al medesimo art. 74 del Codice della strada.
- 1.3. Nel caso in cui la targhetta di identificazione, di cui al comma 1, lettera a), del richiamato art. 74 del Codice della strada, originariamente presente sul veicolo, sia alterata, manchi o sia illeggibile, la stessa deve essere riprodotta a cura del costruttore del veicolo o del registro che ha rilasciato il certificato di rilevanza storico e collezionistico. Il modello della targhetta è riportato in fig. 1.

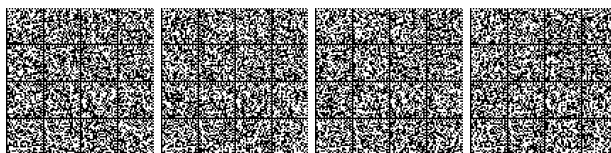
2. Caratteristiche costruttive e funzionali

I veicoli debbono essere equipaggiati con i dispositivi previsti dalle norme vigenti all'atto della loro costruzione ovvero della loro omologazione (se ricorre).

Nella tabella seguente sono riportati i tipi di dispositivi, citati in premessa, e le relative normative di riferimento:



N	Tipo di dispositivo	Normativa di riferimento	Categorie veicoli	Costruiti prima del	Costruiti a partire dal	Note
1	frenatura	DM 30 aprile 1946	M2, M3, N e relativi rimorchi	20/5/1946		Le norme previgenti indicavano la presenza dei dispositivi di frenatura, senza peraltro definirne le caratteristiche ed i valori di efficienza
		DPR 15 giugno 1959, 393 e DPR 30 giugno 1959, n. 420	tutte		20/5/1946	Il DM stabiliva la presenza di due sistemi di frenatura: uno di stazionamento e l'altro di servizio. Il primo doveva assicurare l'immobilità del veicolo, a pieno carico, sulla pendenza massima superabile; per il secondo erano forniti i valori dello spazio massimo di arresto
		71/320/CEE, recepita con DM 5/8/1974	Autoveicoli e quadricicli		1/1/1976	
2	Dispositivo segnalazione acustico	DPR 15 giugno 1959, 393 e DPR 30 giugno 1959, n. 420	tutte		1/1/1960	
		DPR 15 giugno 1959, 393 e DPR 30 giugno 1959, n. 420	tutte	1/1/1960		Norma di circolazione: le norme transitorie del T.U. del 1959 hanno imposto l'adeguamento entro 1 anno dall'entrata in vigore dello stesso T.U.
		70/388/CEE, recepita con DM 14/6/1974	Autoveicoli e quadricicli		1/1/1976	
3	Dispositivo silenziatore: rumorosità esterna	Circolare 430/1955	tutte		15/6/1954	Le norme previgenti ed, in particolare, il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 stabilivano la presenza del dispositivo silenziatore, senza però definirne le caratteristiche. La legge 6.8.1954, n. 877, nel modificare il citato R.D., introduceva l'approvazione dei dispositivi di scappamento ed il limite di 85 Phon, misurato a 7 m di distanza, per tutti i veicoli a motore. Altra prescrizione, contenuta nel D.L. 30 marzo 1948, n. 513, riguardava la posizione del tubo di scarico dei veicoli con motore diesel: scarico posizionato oltre i 2/3 della lunghezza del veicolo.
		DPR 15 giugno 1959, 393 e DPR 30 giugno 1959, n. 420	tutte		1/1/1960	Obbligo di punzonatura sui silenziatori degli estremi di approvazione.
		70/157/CEE, recepita con DM 5/8/1974	Autoveicoli e quadricicli		1/1/1976	
4	Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e loro installazione	DPR 15 giugno 1959, 393 e DPR 30 giugno 1959, n. 420	tutte	1/1/1980		Norma di circolazione: le norme transitorie del T.U. hanno imposto l'adeguamento dei veicoli in circolazione entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso T.U.
		76/756/CEE 76/757/CEE 76/758/CEE 76/759/CEE, recepite con DM 24/1/1977	tutte		1/1/1980	
		Circolare 39/1955	M2, M3 M1 tutte		18/3/1949 31/3/1938 26/7/1955	Le disposizioni emanate in materia contenevano indicazioni di carattere qualitativo indicando l'obbligo di utilizzare "vetri di sicurezza". La circolare definiva i vari tipi di vetri di sicurezza e le prove per l'approvazione. I vetri di sicurezza approvati in base a tali disposizioni riportavano, in modo leggibile e permanente, il marchio di fabbrica del Costruttore e una sigla che ne attestava la conformità alle disposizioni della circolare stessa
5	Vetri di sicurezza	DPR 15 giugno 1959, 393 e DPR 30 giugno 1959, n. 420	tutte		1/1/1960	
		DPR 15 giugno 1959, 393 e DPR 30 giugno 1959, n. 420	tutte		1/1/1960	
		71/127/CEE, recepita con DM 21/5/1974	autoveicoli		1/1/1975	
6	Specchi retrovisori					0



B. Norme cogenti ai fini della circolazione

I veicoli di interesse storico e collezionistico, in relazione alla categoria di appartenenza, debbono essere equipaggiati con i dispositivi resi obbligatori da norme cogenti per i veicoli in circolazione.

Di seguito, per taluni dispositivi si riportano le relative specifiche e, ove ricorra, i riferimenti normativi che ne hanno imposto l'obbligo.

1. Barra paraincastro

Gli autocarri e relativi rimorchi debbono essere muniti di dispositivi di protezione posteriore secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato sulla G.U. n. 70, del 12 marzo 1979

2. Sistemi di ritenuta

I veicoli della categoria M1, la cui data di costruzione è successiva al 15 giugno 1976, debbono essere comunque dotati di cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.

3. Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

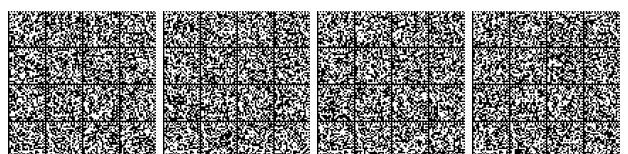
I veicoli costruiti prima dell'1.1.1960 debbono essere comunque adeguati alle prescrizioni recate dall'art. 45 del DPR 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di esecuzione).

Per le modalità applicative si rimanda all'appendice 1

4. Specchi retrovisori

a) Gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con più di due ruote muniti di cabine debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 27.12.1973, n. 942, come mod. dalla legge 25.11.75, n. 70;

b) i veicoli a motore a due ruote debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 11.1.1986, n. 3.



5. Pneumatici

I veicoli a motore ed i loro complessi debbono essere muniti di organi di sospensione elastica e di pneumatici di tipo omologato e di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocità) corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti

6. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti

Gli autoveicoli della categoria N2 ed N3, ed i loro complessi debbono essere muniti di pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui al D.M. 30 giugno 1988, n. 388

C. Accertamenti tecnici e competenze

1. Veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960

- 1.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione.
- 1.2. I suddetti accertamenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di controlli tecnici di revisione, di cui all'art. 80 del Codice della strada, tenuto conto di quanto riportato nell'allegato II.
- 1.3. Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati dagli Uffici Motorizzazione Civile;

2. Veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960

- 2.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione dei veicoli sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi e di quelle riportate alle lettere A e B del presente allegato, nonché alla verifica di altri dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione;
- 2.2. gli accertamenti di cui al punto precedente sono effettuati dai Centri Prova autoveicoli, secondo quanto riportato nei punti successivi.
- 2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla direttiva 96/96/CE, debbono essere effettuati anche le seguenti verifiche:



2.3.1 Efficienza di frenatura

L'efficienza di frenatura di un veicolo è correlata allo spazio percorso dal veicolo dal momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando del freno fino al momento dell'arresto (spazio di frenatura) ovvero alla corrispondente decelerazione media rilevata con decelerografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate nei punti seguenti, i simboli hanno i seguenti significati:

V = Velocità del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando, espressa in km/h (velocità iniziale);

a = decelerazione media durante la fase di frenatura espressa in m/s^2

S = spazio di frenatura espresso in m;

2.3.1.1 Autoveicoli

2.3.1.1.1 L'efficienza di frenatura del dispositivo di frenatura di servizio deve essere accertata con veicolo in ordine di marcia (solo conducente) e alla velocità iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella

tipo veicolo	a (m/s^2)	S (m)
Autovetture	$\geq 4,0$	$\leq 0,8 * V^2/130$
Altri autoveicoli	$\geq 3,5$	$\leq 0,8 * V^2/115$

2.3.1.1.2 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%; Nei complessi costituiti da un veicolo trattore e un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa, su strada con pendenza almeno pari all'8%;

2.3.1.1.3 i dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono soddisfare i requisiti indicati all'art. 188 del DPR 30 giugno 1959, n. 420.



2.3.1.2 Motoveicoli

2.3.1.2.1 L'efficienza di frenatura per i motocicli, eventualmente dotati di carrozzella laterale (sidecar), deve essere accertata con il solo conducente e alla velocità iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:

Modalità di prova	a (m/s ²)	S (m)
Con l'uso del solo freno agente sulla ruota posteriore	$\geq 2,2$	$\leq 0,8 * V^2/70$
con l'uso del solo freno agente sulla ruota anteriore	$\geq 3,1$	$\leq 0,8 * V^2/100$
con l'uso contemporaneo di entrambi i freni	$\geq 4,3$	$\leq 0,8 * V^2/140$

2.3.1.2.2 L'efficienza di frenatura per i motoveicoli a tre ruote simmetriche deve essere accertata con il solo conducente e alla velocità di 50 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:

Modalità di prova	a (m/s ²)	S (m)
Con l'uso del solo freno agente sulle ruote posteriori	$\geq 3,1$	$\leq 0,8 * V^2/100$
con l'uso contemporaneo di entrambi i freni	$\geq 3,7$	$\leq 0,8 * V^2/120$



2.3.1.2.3 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%.

2.3.2 Segnalatore acustico

I valori del livello sonoro sono verificati con uno strumento di tipo normalizzato (in curva A). Il dispositivo di segnalazione acustico deve fornire un livello sonoro, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai seguenti valori:

- 80 db per autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc;
- 75 db per i motocicli di cilindrata fino a 125 cc.

2.3.3 Dispositivi silenziatori

2.3.4 I valori del livello sonoro sono verificati con un fonometro di tipo normalizzato (in curva A). Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al veicolo sull'asse longitudinale di questo a 7 m di distanza dal piano normale all'asse stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, ad altezza compresa tra m 1,00 e m 1,25 dal suolo, in assenza di ostacoli, con motore stabilizzato all'80% del regime di potenza massima, senza carico esterno. I rilevamenti vanno ripetuti fin tanto che, eseguito un gruppo di 5 letture consecutive, la differenza tra la massima e la minima, non superi i 3 db; come risultato si assume la media aritmetica di 5 letture. I valori limiti sono i seguenti:

- 88 dB per autovetture fino a 1000 cc
- 90 dB per autovetture oltre 1000 cc
- 93 dB per altri autoveicoli
- 87 dB per motocicli fino a 200 cc - 2 tempi
- 90 dB per motocicli fino a 200 cc - 4 tempi
- 92 dB per altri motoveicoli

2.3.4 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e la loro installazione debbono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 45 del DPR 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di esecuzione del citato T.U.).



2.3.5 Pneumatici

I veicoli debbono essere muniti di organi di pneumatici omologati di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocità) conformi a quelle origine ovvero riconosciute equivalenti. La Direzione Generale per la Motorizzazione emanerà per tipo di veicolo, sentiti i registri interessati, tabelle di corrispondenza per le misure di pneumatici in sostituzione di quelle originarie obsolete.

2.3.6 Vetri di sicurezza

I veicoli debbono essere dotati di vetri di sicurezza secondo quanto riportato alla lettera A del presente allegato.

2.3.7 Specchi retrovisori

I veicoli debbono essere equipaggiati con gli specchi originari e con quelli aggiuntivi previsti dalle norme richiamate alla lettera B del presente allegato.

2.3.8 Fascia di ingombro

I complessi di veicoli debbono rispettare la fascia di ingombro, di cui all'art. 217 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

2.3.9 Emissioni gas di scarico

I veicoli dotati di motore diesel con data di costruzione antecedente al 1° gennaio 1960 non sono oggetto di verifica sulle emissioni dei gas di scarico.

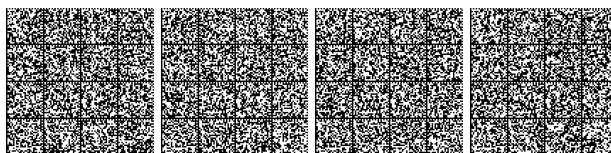


Figura 1: fac simile targhetta costruttore

Nome del costruttore Numero di omologazione (ove ricorra) Numero di identificazione del veicolo (numero di telaio) Numero di iscrizione al registro (per le targhette riprodotte dai registri)
--





Allegato III

REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:

- a) motoveicoli;
- b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
- c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg;
- d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;
- e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e collezionistico.

2. Calendario delle revisioni

I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l'ultimo controllo di revisione.

3. Controlli tecnici

3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all'allegato II della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purché tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.

3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalità e con le strumentazioni previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le seguenti eccezioni:

3.2.1. prove emissioni

Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli classificati di interesse storico e collezionistico:

- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione è antecedente al 4 agosto 1971;



- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1980;

- motoveicoli, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960.

3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli

3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella seguente tabella

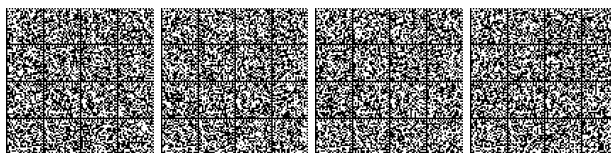
Tipo di veicolo	Velocità iniziale (km/h)	Valore minimo della decelerazione (m/s ²)
Autovetture	40	4
Altri autoveicoli, compresi loro complessi		3,5

3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, è verificato con prova statica.

4. COMPETENZE

4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico è stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma dell'art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto indicato al punto successivo;

4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell'1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.



APPENDICE 1

M O T O C I C L I

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore;
- B - Luce di posizione posteriore;
- D - Luce targa;
- E - Proiettore;
- G - Luce di arresto;
- O - Catadiottro rosso.

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Proiettore fendinebbia.

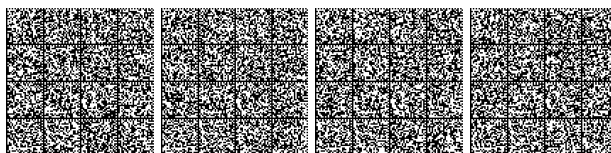
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

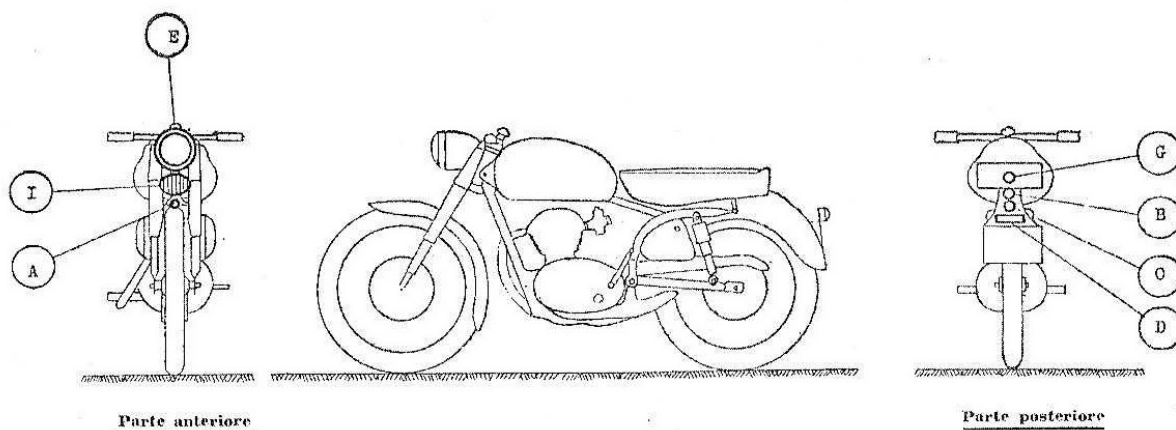
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:

- altezza massima*: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
- altezza minima*: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
- distanza tra due apparecchi*: tra i punti più interni delle superfici luminose;
- distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo*: dal punto più esterno della superficie luminosa.

Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:

- dispositivi indipendenti*: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
- dispositivi raggruppati*: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
- dispositivi combinati*: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
- dispositivi incorporati mutuamente*: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).



**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

- A - Luce di posizione anteriore
E - Proiettore

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Fendinebbia

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- B - Luce di posizione posteriore
D - Luce targa
G - Luce d'arresto
C - Catadiottero rosso

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

- **Colore:** bianco e giallo.

Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore o con il fendinebbia.

- **Numero:** uno.

- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,40 ; massima : m 1,20.

B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

- **Colore:** rosso.

Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto, raggruppata con il catadiottero e combinata con la luce targa.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.

- **Numero:** una.

- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,35 ; massima : m 1,20.

D - LUCE TARGA

- **Colore:** la targa deve essere illuminata con luce bianca.

Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici; può essere combinato con la luce di posizione posteriore, anche se questa è incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.

- **Numero:** una.

E - PROIETTORE

- **Colore:** bianco, giallo o bianco e giallo.

- **Numero:** uno.

- **Altezza dal suolo:** massima : m 1,10 ; minima : m 0,45.



G - LUCE D'ARRESTO

- **Colore:** rosso.
- **Numero:** uno.

Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppata con il catadiottro e combinata con la luce della targa. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,35; massima: m 1,20.

O - CATADIOTTRO

- **Colore:** illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.
- **Dimensioni:** la superficie utile non deve essere inferiore a cmq 10.
- **Forma:** qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- **Posizione:** posteriormente all'asse della ruota posteriore sul piano longitudinale di simmetria e tale da soddisfare le condizioni di visibilità geometrica.
- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,35; massima: m 0,90.
- **Numero:** uno.

I - PROIETTORE FENDINEBBIA

- **Colore:** bianco, giallo o arancione, ma tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.

- **Numero:** uno.

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.

Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,25; massima: tale che il fendinebbia non risulti più alto del «proiettore» anabbagliante installato sul veicolo.



MOTOCARROZZETTE ASIMMETRICHE E MOTOCARRI ASIMMETRICI

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore;
- B - Luce di posizione posteriore;
- D - Luce targa;
- E - Proiettore;
- G - Luce d'arresto;
- O - Catadiottro.

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Proiettore fendinebbia.

Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:

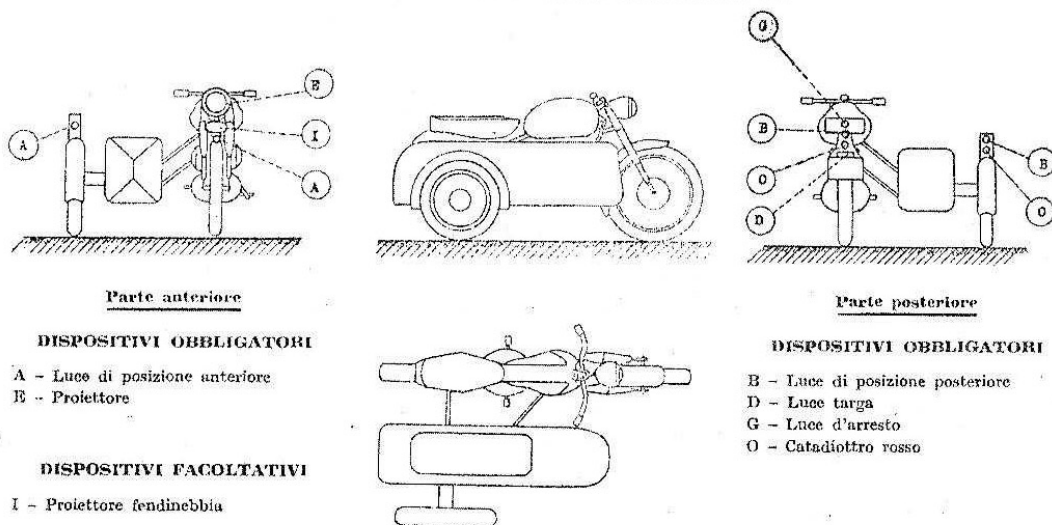
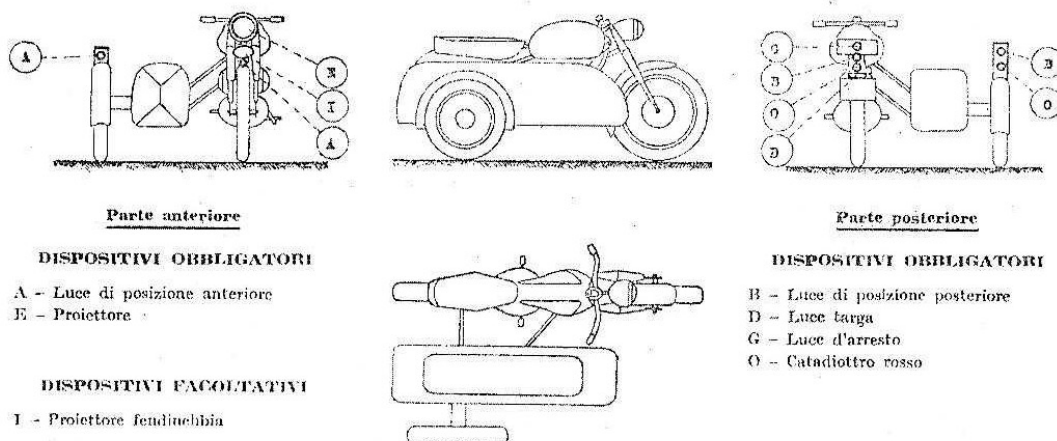
- altezza massima*: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
- altezza minima*: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
- distanza tra due apparecchi*: tra i punti più interni delle superfici luminose;
- distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo*: dal punto più esterno della superficie luminosa.

Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:

- dispositivi indipendenti*: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
- dispositivi raggruppati*: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
- dispositivi combinati*: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
- dispositivi incorporati mutuamente*: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

NOTA. - Per i motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e cose e per i motoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici, i dispositivi obbligatori e facoltativi sono gli stessi dei motoveicoli aventi la medesima disposizione di ruote.



MOTOCARRI ASIMMETRICI**MOTOCARROZZETTE ASIMMETRICHE****A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE**

- Colore: bianco o giallo.

Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con il fendinebbia.

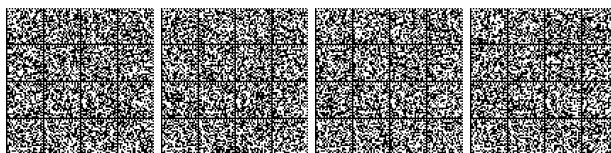
- Numero: due.

- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.

B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

- Colore: rosso.

Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore d'arresto, raggruppata con il catadiottro e combinata con la luce della targa.



L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore della luce di posizione anteriore.

– **Numero:** due.

– **Altezza dal suolo:** minima : m 0,35 ; massima : m 1,20.

D – LUCE TARGA

– **Colore:** la targa deve essere illuminata con luce bianca.

Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici; può essere combinato con la luce di posizione posteriore, anche se questa è incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.

E – PROIETTORE

– **Colore:** bianco o giallo o bianco e giallo.

– **Numero:** uno.

– **Altezza dal suolo:** massima : m 1,10 ; minima : m 0,45.

G – LUCE D'ARRESTO

– **Colore:** rosso.

– **Numero:** uno.

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppato con il catadiottro e combinato con la luce della targa. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.

– **Altezza dal suolo:** minima : m 0,35 ; massima : m 1,20.

O – CATADIOTTRO ROSSO

– **Colore:** rosso.

– **Numero:** due.

– **Dimensioni:** la superficie utile non deve essere inferiore a cmq 10.

– **Forma:** qualsiasi, esclusa quella triangolare.

– **Posizione:** posteriormente sul piano longitudinale di simmetria e in posizione tale da soddisfare le condizioni di visibilità geometrica.

– **Altezza dal suolo:** minima : m 0,35 ; massima : m 0,90.

I – PROIETTORE FENDINEBBIA

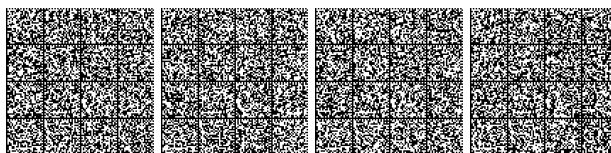
– **Colore:** bianco, giallo o arancione, tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.

– **Numero:** uno.

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.

Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.

– **Altezza dal suolo:** minima : m 0,25 ; massima : tale che il fendinebbia non risulti più alto del « proiettore » anabbagliante installato sul veicolo.



MOTOVEICOLI SIMMETRICI A DUE RUOTE POSTERIORI

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore;
- B - Luce di posizione posteriore;
- D - Luce targa;
- E - Proiettore;
- F - Indicatore di direzione;
- G - Luce d'arresto;
- O - Catadiottero rosso.

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Proiettore fendinebbia;
- L - Proiettore retromarcia.

NOTA: quanto sopra indicato vale per tutti i tipi di motoveicoli simmetrici aventi la medesima disposizione di ruote.

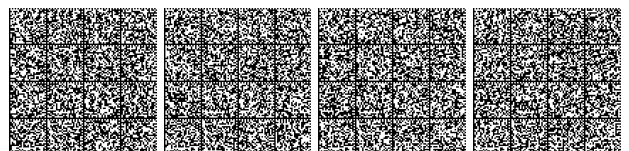
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

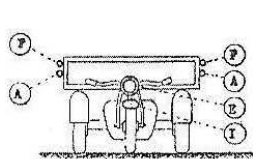
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:

- altezza massima:* a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
- altezza minima:* a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
- distanza tra due apparecchi:* tra i punti più interni delle superfici luminose;
- distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo:* dal punto più esterno della superficie luminosa.

Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:

- dispositivi indipendenti:* quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
- dispositivi raggruppati:* quelli che hanno le superfici luminose oppure le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
- dispositivi combinati:* quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
- dispositivi incorporati mutuamente:* quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

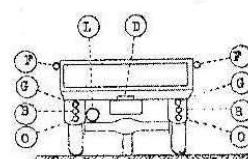
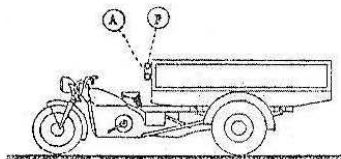


MOTOCARRI SIMMETRICI A DUE RUOTE POSTERIORIParte anteriore**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

- A - Luce di posizione anteriore
E - Proiettore
F - Indicatore di direzione

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

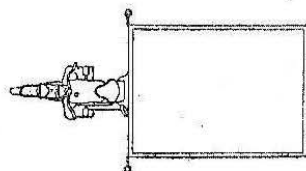
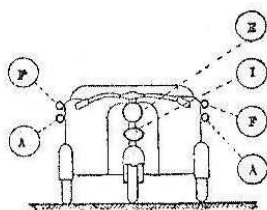
- I - Proiettore fendinebbia

Parte posteriore**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

- B - Luce di posizione posteriore
D - Luce targa
G - Luce d'arresto
O - Catadiottero rosso

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

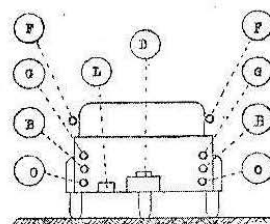
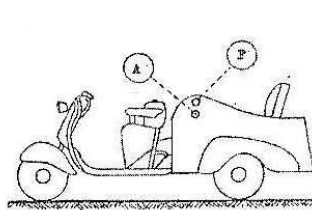
- L - Proiettore retromarcia

**MOTOCARROZZETTE SIMMETRICHE A DUE RUOTE POSTERIORI**Parte anteriore**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

- A - Luce di posizione anteriore
E - Proiettore
F - Indicatore di direzione

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

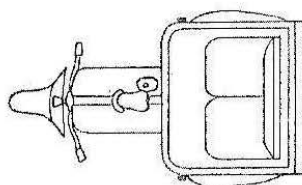
- I - Proiettore fendinebbia

Parte posteriore**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

- B - Luce di posizione posteriore
D - Luce targa
G - Luce d'arresto
O - Catadiottero rosso

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- L - Proiettore retromarcia

**A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE**

- **Colore:** bianco o giallo.

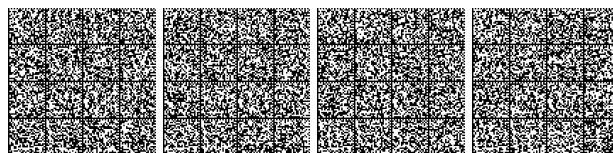
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di direzione anteriore.

- **Numero:** due.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20.

- **Posizione:** simmetrica (anche arretrati purchè visibili dall'avanti).

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,30 metri da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,50.



B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

- **Colore:** rosso.

Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore d'arresto e raggruppata con il catadiottro.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.

- **Numero:** due.

- **Posizione:** simmetrica.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,35; massima: m 1,20.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,30 metri da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,60 metri.

D - LUCE TARGA

- **Colore:** la targa deve essere illuminata con luce bianca.

Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.

E - PROIETTORE

- **Colore:** bianco o giallo, oppure bianco e giallo.

Quando non vi è corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore ed il fascio di luce acceso, occorre una lampada di controllo che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.

- **Numero:** uno o due.

- **Altezza dal suolo:** massima: m 1,10; minima: m 0,45.

F - INDICATORI DI DIREZIONE

- **Colore:** arancione o bianca per la luce emessa in direzione anteriore; arancione per la luce emessa in tutte le altre direzioni.

Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa. Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi consecutivi.

- **Numero:** almeno due laterali, (oppure 4 oppure 6 come gli autoveicoli).

- **Posizione:** la distanza degli apparecchi dal limite anteriore della sagoma non deve essere inferiore 0,30 volte la lunghezza del veicolo ed egualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,35; massima: m 1,50.

- **Distanza in larghezza:** la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

G - LUCE D'ARRESTO

- **Colore:** rosso.

- **Numero:** due apparecchi.

Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore e raggruppata con il catadiottro. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,35; massima: m 1,20. I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza fra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.



O - CATADIOTTRO ROSSO

- **Colore:** rosso.
- **Dimensioni:** per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I); per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).
- **Forma:** qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- **Posizione:** simmetrica.
- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,95 ; massima : m 0,90.
- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

I - PROIETTORE FENDINEBBIA

- **Colore:** bianco, giallo o arancione, tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.
- **Numero:** uno.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione.
- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,25 ; massima : tale che il fendinebbia non risulti più alto del proiettore anabbagliante installato sul veicolo.

II - PROIETTORE RETROMARCIA

- **Colore:** bianco anabbagliante.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia (se prevista).
- **Numero:** non più di due.
- **Posizione:** nella parte posteriore del veicolo. Entro la larghezza della sagoma del veicolo.
- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,25 ; massima : m 1,00.
- **Distanza in larghezza:** quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.



MOTOVEICOLI SIMMETRICI A DUE RUOTE ANTERIORI

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore;
- B - Luce di posizione posteriore;
- D - Luce targa;
- E - Proiettore;
- F - Indicatore di direzione;
- G - Luce d'arresto;
- O - Catadiottro rosso.

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Proiettore fendinebbia;
- L - Proiettore retromarcia.

NOTA: quanto sopra indicato vale per tutti i tipi di motoveicoli simmetrici aventi la medesima disposizione di ruote.

Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:

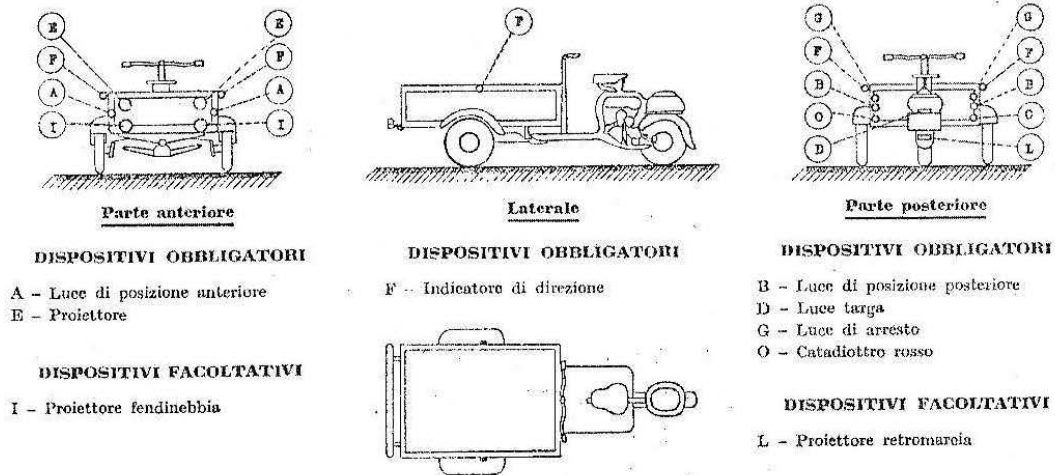
- altezza massima*: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
- altezza minima*: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
- distanza tra due apparecchi*: tra i punti più interni delle superfici luminose;
- distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo*: dal punto più esterno della superficie luminosa.

Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:

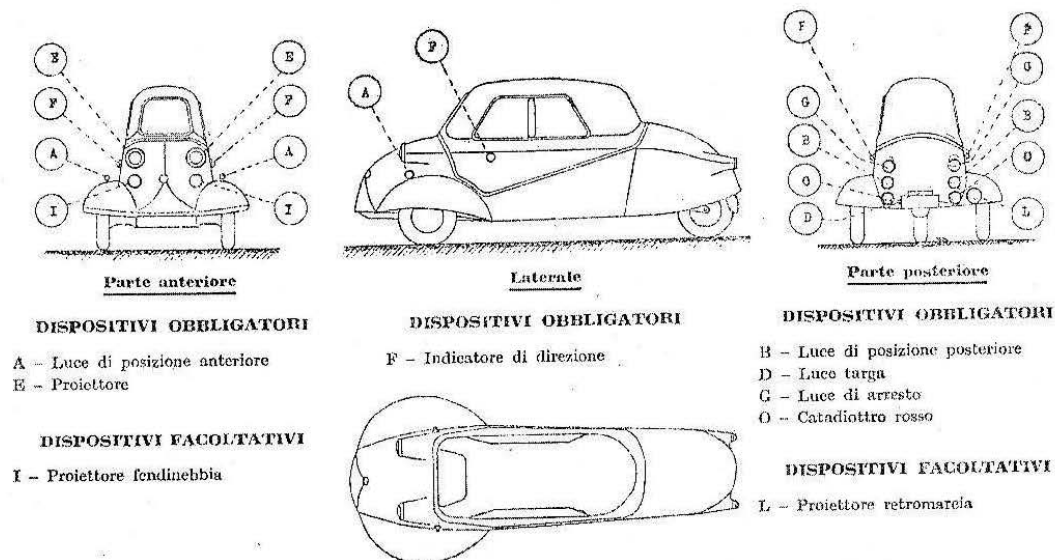
- dispositivi indipendenti*: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
- dispositivi raggruppati*: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
- dispositivi combinati*: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
- dispositivi incorporati mutuamente*: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).



MOTOCARRI SIMMETRICI A DUE RUOTE ANTERIORI



MOTOCARROZZETTE SIMMETRICHE A DUE RUOTE ANTERIORI



A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

- **Colore:** bianco o giallo.

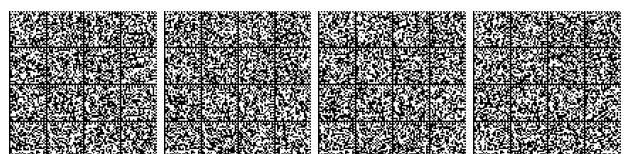
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di direzione anteriore. Quando non è possibile accertare dal posto di guida se gli apparecchi sono accesi, è necessaria sul cruscotto, una lampada di controllo di colore verde.

- **Numero:** due.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20.

Entrambi i dispositivi debbono essere alla stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.



B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

- **Colore:** rosso.

Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto e raggruppata con il catadiottro.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.

- **Numero:** due.

- **Posizione:** simmetrica (anche avanzata purchè visibili dall'indietro).

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,35; massima: m 1,20.

Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno di sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi deve essere inferiore a m 0,50.

D - LUCE TARGA

- **Colore:** la targa deve essere illuminata con luce bianca.

Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.

E - PROIETTORE

- **Colore:** bianco o giallo, oppure bianco e giallo. I fasci di luce dei due proiettori debbono essere di stesso colore.

I proiettori debbono avere identiche caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei fasci di luce; debbono essere alimentati da due circuiti elettrici con protezione indipendente.

Quando il commutatore tra luce di profondità e luce anabbagliante è comandato a piede o comunque vi è corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore e il fascio di luce acceso, occorre una lampada di controllo di colore azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.

- **Numero:** due.

- **Altezza dal suolo:** massima: m 1,10; minima: m 0,45.

- **Distanza in larghezza:** la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio m 0,40. Qualora nei proiettori siano incorporate mutuamente le luci di posizione, questa distanza non deve essere superiore a m 0,30.

La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

F - INDICATORI DI DIREZIONE

- **Colore:** arancione o bianco per la luce emessa in direzione anteriore; arancione per la luce emessa in tutte le altre direzioni.

Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa. Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi consecutivi.

- **Numero:** almeno due laterali (oppure 4 oppure 6 come gli autoveicoli).

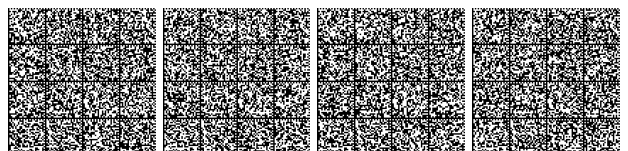
- **Altezza dal suolo:** minima m 0,35; massima: m 1,50.

- **Distanza in larghezza:** la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60. Ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma.

G - LUCE DI ARRESTO

- **Colore:** rosso.

- **Numero:** due apparecchi.



Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione posteriore e raggruppato con il catadiottro. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,85; massima: m 1,20. I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza fra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,50.

O - CATADIOTTO ROSSO

- **Colore:** rosso.

- **Numero:** due.

- **Dimensioni:** per i veicoli aventi larghezza superiore a 2 m la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I); per i veicoli aventi larghezza non superiore a 2 m la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).

- **Forma:** qualsiasi, esclusa la triangolare.

- **Posizione:** simmetrica.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,85; massima: m 0,90.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,50.

I - PROIETTORE FENDINEBBIA

- **Colore:** bianco, giallo o arancione; tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.

- **Numero:** due.

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.

Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,25; massima: tale che il fendinebbia non risulti più alto del «proiettore» anabbagliante installato sul veicolo.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di 0,40 metri dal limite laterale esterno della sagoma; qualora nel fendinebbia sia incorporata mutuamente la luce di posizione anteriore questa distanza deve essere non superiore a m 0,30. La distanza fra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

L - PROIETTORE RETROMARCIA

- **Colore:** bianco anabbagliante.

Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia.

- **Numero:** non più di due.

- **Posizione:** nella parte posteriore del veicolo. Entro la larghezza della sagoma del veicolo.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,25; massima: m 1,00.

- **Distanza in larghezza:** quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.



AUTOVETTURE

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore;
- B - Luce di posizione posteriore;
- D - Luce targa;
- E - Proiettore;
- F - Indicatore di direzione;
- G - Luce d'arresto;
- O - Catadiottero.

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Proiettore fendinebbia;
- L - Proiettore retromarcia.

N. B. - Le prescrizioni valgono sia per le autovetture con carrozzeria chiusa che per quelle con carrozzeria aperta.

* * *

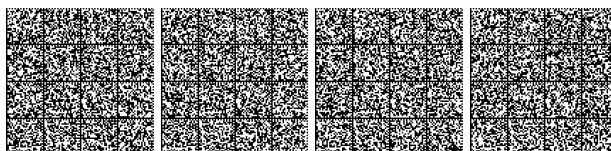
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

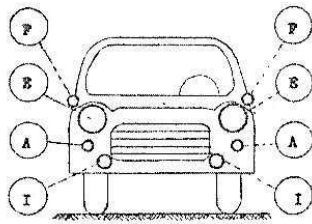
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:

- altezza massima:* a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
- altezza minima:* a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
- distanza tra due dispositivi:* tra i punti più interni delle superfici luminose;
- distanza di un dispositivo rispetto alla sagoma del veicolo:* dal punto più esterno della superficie luminosa.

Conglobamento di più dispositivi. - Si intendono per:

- dispositivi indipendenti:* quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
- dispositivi raggruppati:* quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
- dispositivi combinati:* quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
- dispositivi incorporati mutuamente:* quelli che hanno in comune la superficie ed il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

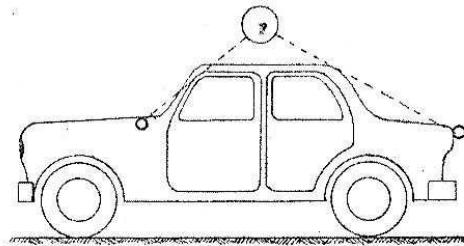


Parte anteriore**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

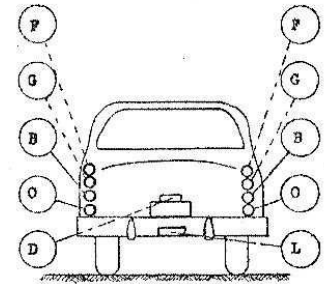
- A - Luce di posizione anteriore
 E - Proiettore
 F - Indicatore di direzione

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Proiettore fendinebbia

Laterale**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

- F - Indicatore di direzione

Parte posteriore**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

- B - Luce di posizione posteriore
 D - Luce targa
 F - Indicatore di direzione
 G - Luce di arresto
 O - Catadiottro rosso

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- L - Proiettore retromarcia

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

- **Colore:** bianco o giallo.
- Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con l'indicatore di direzione anteriore o con il fendinebbia (se presente).
- Quando non è possibile accertare dal posto di guida se gli apparecchi sono accesi, è necessaria sul cruscotto, una lampada di controllo di colore verde.
- **Numero:** due.
- **Posizione:** simmetrica.
- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima m 1,20. I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,80 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,60 metri.

B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

- **Colore:** rosso.
- Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto e raggruppata con il catadiottro e con l'indicatore di direzione posteriore.
- L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- **Numero:** due.
- **Posizione:** simmetrica.
- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20. Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.



- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

D - LUCE TARGA

- **Colore:** la targa deve essere illuminata con luce bianca.

Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.

E - PROIETTORE

- **Colore:** bianco, oppure giallo, o bianco e giallo.

- **Numero:** 2 o 4 (se speciali).

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.

I proiettori debbono avere identiche caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei fasci di luce; debbono inoltre essere alimentati da due circuiti elettrici con protezione indipendente.

Quando il commutatore tra luce di profondità e luce anabbagliante è comandato a piede, o comunque non vi è corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore e il fascio di luce acceso, occorre una lampada di controllo di colore azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.

- **Altezza dal suolo:** massima: m 1,10; minima m 0,45.

- **Distanza in larghezza:** la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio m 0,40.

Qualora nei proiettori siano incorporati mutuamente le luci di posizione e gli indicatori di direzione anteriori, questa distanza non deve essere superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

F - INDICATORE DI DIREZIONE (a luce lampeggiante)

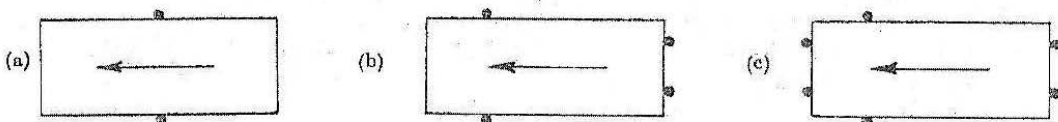
- **Colore:** Bianco lampeggiante in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.

- Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa.

- Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi consecutivi.

Quando non sia direttamente visibile dal conducente almeno un apparecchio per ogni lato del veicolo, occorre un dispositivo di controllo ottico o acustico percepibile dal posto di guida.

- **Numero:** 2 laterali (schema «a») se la lunghezza del veicolo non è maggiore di m 3,60, altrimenti 4 (schema «b») o 6 (schema «c»).



(Gli apparecchi laterali della fig. «c» possono emettere luce arancione in tutte le direzioni).

- **Posizione:** nel caso della fig. «b», gli apparecchi anteriori laterali e, nel caso della fig. «c», quelli laterali non debbono essere arretrati di oltre m 1,80 rispetto al limite anteriore della sagoma del veicolo. Nel caso della fig. «a» la distanza degli apparecchi dal limite anteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo ed ugualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo.

- **Altezza dal suolo:** minima m 0,40; massima m 1,50.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 da limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra due apparecchi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,60.

Gli apparecchi posteriori possono essere raggruppati con la luce di posizione posteriore, con l'indicatore di arresto e con il catadiottro.



G - LUCE DI ARRESTO

- **Colore:** rosso.
- **Numero:** due apparecchi.

Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppata con il catadiottro e con l'indicatore di direzione. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore. Deve essere comandata dall'azionamento del freno di servizio.

- **Altezza dal suolo:** minima m 0,40; massima: m 1,20; i due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- **Posizione:** simmetrica.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,80 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza fra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

O - CATADIOTTRO ROSSO

- **Colore:** rosso.
- **Numero:** due.

- **Dimensioni:** per i veicoli aventi larghezza superiore a 2 m la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I); per i veicoli aventi larghezza non superiore a 2 metri la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).

- **Forma:** qualsiasi, esclusa quella triangolare.

- **Posizione:** simmetrica.

- **Altezza dal suolo:** minima m 0,40; massima m 0,90.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

I - PROIETTORE FENDINEBBIA

- **Colore:** bianco, giallo o arancione, ma tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.

- **Numero:** due.

- **Posizione:** simmetrica.

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore e con l'indicatore di direzione anteriore.

Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,25; massima: tale che non risultino più alti dei «proiettori» anabbaglianti installati sul veicolo.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; se il fendinebbia è incorporato mutuamente con la luce di posizione o con l'indicatore di direzione anteriore, questa distanza deve essere non superiore a m 0,30; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

L - PROIETTORE RETROMARCIA

- **Colore:** bianco.

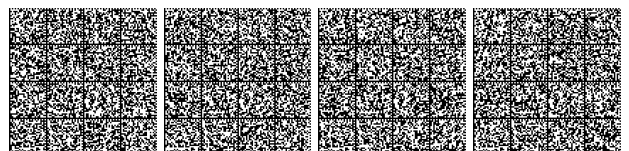
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia.

- **Numero:** non più di due.

- **Posizione:** nella parte posteriore del veicolo e entro la larghezza della sagoma del veicolo stesso.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,25; massima m 1,00.

- **Distanza in larghezza:** quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.



AUTOVEICOLI

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore ;
- B - Luce di posizione posteriore ;
- D - Luce targa ;
- E - Proiettore ;
- F - Indicatore di direzione ;
- G - Luce d'arresto ;
- O - Catadiottero rosso ;
- Q - Catadiottero arancione ^(*).

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Proiettore fendinebbia ;
- L - Proiettore retromarcia.

(*) - Soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a 7 metri.

Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Quote di installazione: ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:

- altezza massima:* a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa ;
- altezza minima:* a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa ;
- distanza tra due apparecchi:* tra i punti più interni delle superfici luminose ;
- distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo:* dal punto più esterno della superficie luminosa.

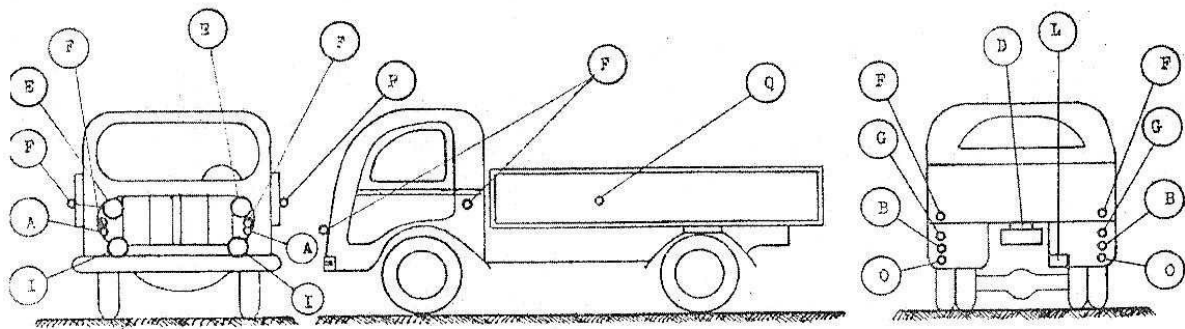
Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:

- dispositivi indipendenti:* quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose o i contenitori separati oppure distinti ;
- dispositivi raggruppati:* quelli che hanno le superfici luminose oppure le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune ;
- dispositivi combinati:* quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore ;
- dispositivi incorporati mutuamente:* quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

NOTA: per il veicolo trattore degli *autoarticolati* e degli *autotreni* vale quanto indicato per gli autobus e gli autocarri ; per il veicolo trainato vale quanto indicato per i semirimorchi e per i rimorchi.

Per i *filoveicoli* valgono le stesse prescrizioni degli autoveicoli di corrispondenti dimensioni.





Parte anteriore

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore
- E - Proiettore
- F - Indicatore di direzione

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Fendinebbia

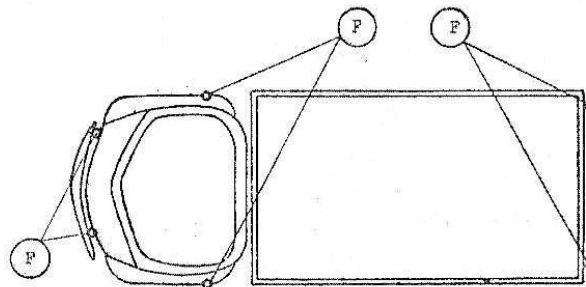
Parte posteriore

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- B - Luce di posizione posteriore
- D - Luce targa
- F - Indicatore di direzione
- G - Luce d'arresto
- O - Catadiottero rosso

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- L - Proiettore retromarcia



Laterale

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- F - Indicatore di direzione
- Q - Catadiottero arancione (soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a m. 7).

N. B. - Quanto sopra indicato vale per:

Autobus - Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose - Autocarri - Trattori stradali - Autoveicoli per uso speciale - Autoveicoli per trasporti specifici.

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

- Colore: bianco o giallo.

Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con l'indicatore di direzione anteriore e con il fendinebbia (se presente).

Quando non è possibile accertare dal posto di guida se gli apparecchi sono accesi, è necessaria, sul cruscotto, una lampada di controllo di colore verde.

- Numero: due.

- Posizione: simmetrica.

- Altezza dal suolo: minima: m. 0,40; massima: m. 1,20.

I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m. 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,60 metri.

B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

- Colore: rosso.

Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto, raggruppata con il catadiottero e con l'indicatore di direzione posteriore.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.



- **Numero:** due.
- **Posizione:** simmetrica.
- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20. Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

D - LUCE TARGA

- **Colore:** la targa deve essere illuminata con luce bianca.
- Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.
- L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.

E - PROIETTORE

- **Colore:** bianco o giallo, oppure bianco e giallo.
- **Numero:** 2 o 4 (se speciali).

I proiettori debbono avere identiche caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei fasci di luce; debbono inoltre essere alimentati da due circuiti elettrici con protezione indipendente.

Quando il commutatore tra luce di profondità e luce anabbagliante è comandato a piede, o comunque non vi è corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore e il fascio di luci acceso, occorre una lampada di controllo di colore azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.

- **Altezza dal suolo:** massima: m 1,10; minima: m 0,45.

- **Distanza in larghezza:** la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio m 0,40.

Qualora nei proiettori siano incorporati mutuamente le luci di posizione e gli indicatori di direzione anteriori questa distanza non deve essere superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

F - INDICATORE DI DIREZIONE (a luce lampeggiante).

- **Colore:** lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.

Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa.

Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi successivi.

Quando non sia direttamente visibile dal conduttore almeno un apparecchio per lato del veicolo, occorre un dispositivo di controllo ottico o acustico.

- **Numero:** 2 laterali (schema «a») se il veicolo è lungo meno di m 3,60, altrimenti 4 (schema «b») o 6 (schema «c»).



(Gli apparecchi laterali della fig. «c» possono emettere luce arancione in tutte le direzioni).

- **Posizione:** nel caso della fig. «b», gli apparecchi anteriori laterali e, nel caso della fig. «c», quelli laterali non debbono essere arretrati di oltre m 1,80 rispetto al limite anteriore della sagoma del veicolo. Nel caso della fig. «a» la distanza degli apparecchi dal limite anteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo ed ugualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo.

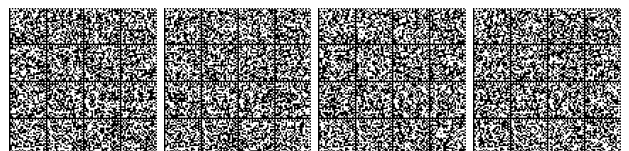
- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,50.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra due apparecchi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,60.

G - LUCE DI ARRESTO

- **Colore:** rosso.
- **Numero:** due apparecchi.

Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppata con il catadiottro e



con l'indicatore di direzione. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore. Deve essere comandata dall'azionamento del freno di servizio.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20; i due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza fra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

O - CATADIOTTRO ROSSO

- **Colore:** illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.

- **Numero:** due.

- **Dimensioni:** per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I); per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).

- **Forma:** qualsiasi, esclusa quella triangolare.

- **Posizione:** simmetrica.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: 0,90.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

Q - CATADIOTTRO ARANCIONE (Soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a m 7).

- **Colore:** illuminato con luce bianca deve riflettere luce arancione.

- **Numero:** due (uno per lato).

- **Dimensioni:** per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I), per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).

- **Forma:** qualsiasi, esclusa quella triangolare.

- **Posizione:** simmetrica.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20.

- **Distanza in larghezza:** possono essere applicati verso l'interno rispetto al limite laterale esterno della sagoma purché visibili dai lati.

I - PROIETTORE FENDINEBBIA

- **Colore:** bianco, giallo o arancione, tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.

- **Numero:** due.

- **Posizione:** simmetrica.

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore e con l'indicatore di direzione anteriore. Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,25; massima: tale che non risultino più alti dei «proiettori» anabbaglianti installati sul veicolo.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; qualora nel fendinebbia sia incorporata mutuamente la luce di posizione o l'indicatore di direzione anteriore, questa distanza deve essere non superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

L - PROIETTORE RETROMARCIA

- **Colore:** bianco.

Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia.

- **Numero:** non più di due.

- **Posizione:** nella parte posteriore del veicolo. Entro la larghezza della sagoma del veicolo.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,25; massima: m 1,00.

- **Distanza in larghezza:** quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica, rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.



AUTOSNODATI

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore;
- B - Luce di posizione posteriore;
- D - Luce targa;
- E - Proiettore;
- F - Indicatore di direzione;
- G - Luce d'arresto;
- Q - Catadiottero arancione (*);
- R - Catadiottero rosso triangolare;

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Proiettore fendinebbia;
- L - Proiettore retromarcia.

Per autosnodati si intendono i veicoli costituiti da più elementi di cui uno motore, tutti atti al carico, permanentemente o non rigidamente collegati.

(*) Soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a m. 7.

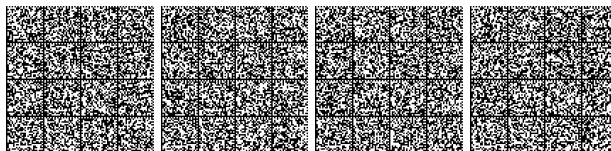
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

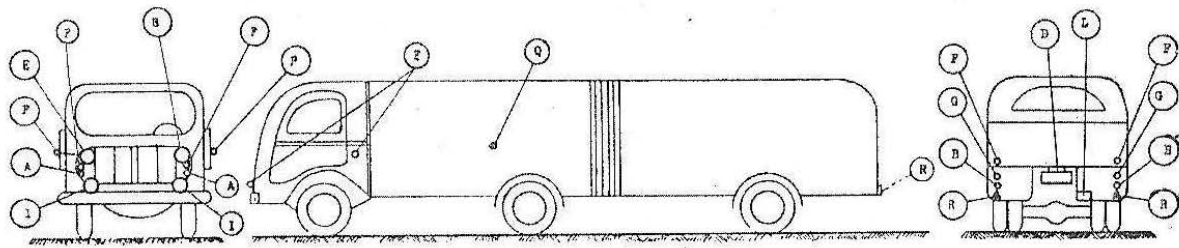
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:

- altezza massima*: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
- altezza minima*: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
- distanza tra due apparecchi*: tra i punti più interni delle superfici luminose;
- distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo*: dal punto più esterno della superficie luminosa.

Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:

- dispositivi indipendenti*: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
- dispositivi raggruppati*: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
- dispositivi combinati*: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
- dispositivi incorporati mutuamente*: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).



**Parte anteriore****DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

- A - Luce di posizione anteriore
E - Proiettore
P - Indicatore di direzione

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Fendinebbia

Laterale**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

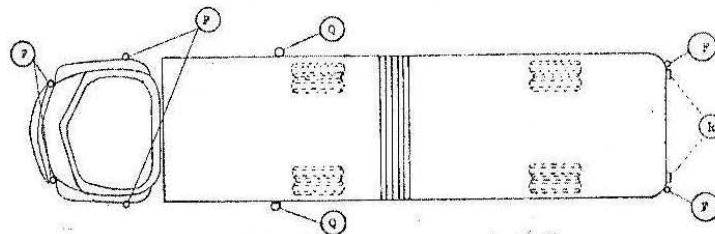
- Q - Catadiottero arancione (*)
F - Indicatore di direzione

Parte posteriore**DISPOSITIVI OBBLIGATORI**

- B - Luce di posizione posteriore
D - Luce targa
F - Indicatore di direzione
G - Luce d'arresto
R - Catadiottero rosso triangolare

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- L - Proiettore retromarcia



(*) Soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a m 7.

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

- **Colore:** bianco o giallo.

Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con l'indicatore di direzione anteriore o con il fendinebbia (se presente).

Quando non è possibile accertare direttamente dal posto di guida durante la marcia se gli apparecchi sono stati accesi, è necessaria sul cruscotto, una lampada di controllo di colore verde.

- **Numero:** due.

- **Posizione:** simmetrica.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20.

I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

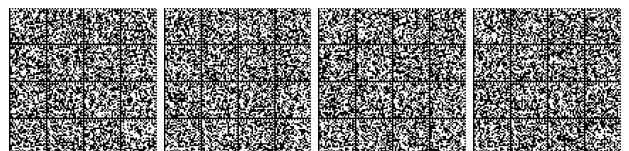
- **Colore:** rosso.

Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto e raggruppata con l'indicatore di direzione posteriore.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.

- **Numero:** due.

- **Posizione:** simmetrica.



- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20. Entrambi gli apparecchi debbono essere all stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

D - LUCE TARGA

- **Colore:** la targa deve essere illuminata con luce bianca.

Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.

E - PROIETTORE

- **Colore:** bianco o giallo, oppure bianco e giallo.

- **Numero:** due o quattro (se speciali).

I proiettori debbono avere identiche caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei fasci di luce; debbono inoltre essere alimentati da due circuiti elettrici con protezione indipendente.

Quando il commutatore tra luce di profondità e luce anabbagliante è comandato a piede, o comunque non vi è corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore e il fascio di luci acceso, occorre una lampada di controllo di colore azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.

- **Altezza dal suolo:** massima: m 1,10; minima: m 0,45.

- **Distanza in larghezza:** la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio m 0,40.

Qualora nei proiettori siano incorporate mutuamente le luci di posizione e gli indicatori di direzione anteriori, questa distanza non deve essere superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

F - INDICATORE DI DIREZIONE (a luce lampeggiante)

- **Colore:** Lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.

Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa.

Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi successivi.

Quando non sia direttamente visibile dal conducente almeno un apparecchio per lato occorre un dispositivo di controllo ottico o acustico.

- **Numero:** due laterali (schema «a») se il veicolo è lungo meno di m 3,60, altrimenti 4 (schema «b») o 6 (schema «c»).



(Gli apparecchi laterali della fig. «c» possono emettere luce arancione in tutte le direzioni).

- **Posizione:** nel caso della fig. «b» gli apparecchi anteriori laterali e, nel caso della fig. «c» quelli laterali non debbono essere arretrati di oltre m 1,30 rispetto al limite anteriore della sagoma del veicolo. Nel caso della fig. «a» la distanza degli apparecchi dal limite anteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo ed ugualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,50.

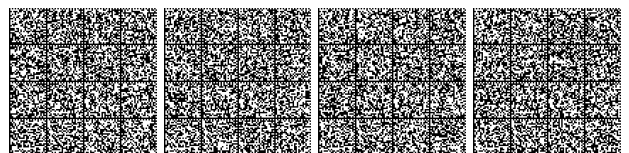
- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra due apparecchi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,60.

G - LUCE DI ARRESTO

- **Colore:** rosso.

- **Numero:** due apparecchi.

Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione e raggruppata con l'indicatore di direzione. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore. Deve essere comandata dall'azionamento del freno di servizio.



- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20; i due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,60 metri.

Q - CATADIOTTRO ARANCIONE (Soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a m 7).

- **Colore:** illuminato con luce bianca deve riflettere luce arancione.

- **Numero:** due (uno per lato).

- **Dimensioni:** per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I), per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).

- **Forma:** qualsiasi, esclusa quella triangolare.

- **Posizione:** simmetrica, entro il terzo medio della lunghezza del veicolo.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20.

- **Distanza in larghezza:** possono essere applicati verso l'interno rispetto al limite laterale esterno della sagoma purchè visibili dai lati.

R - CATADIOTTRO ROSSO TRIANGOLARE

- **Colore:** illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.

- **Numero:** due.

- **Dimensioni:** la superficie utile non deve essere inferiore a 70 cmq. Il lato del triangolo deve essere compreso tra 0,15 e 0,20 metri.

- **Forma:** triangolo equilatero con il vertice in alto.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non meno di 0,30 metri dal limite laterale esterno della sagoma e la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

- **Posizione:** simmetrica.

I - PROIETTORE FENDINEBBIA

- **Colore:** bianco, giallo o arancione, tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.

- **Posizione:** simmetrica.

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore e con l'indicatore di direzione anteriore. Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,25; massima: tale che non risultino più alti dei «proiettori» anabbaglianti installati sul veicolo.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; qualora nel fendinebbia sia incorporata mutuamente la luce di posizione o l'indicatore di direzione anteriore questa distanza deve essere non superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

L - PROIETTORE RETROMARCIA

- **Colore:** bianco.

Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia.

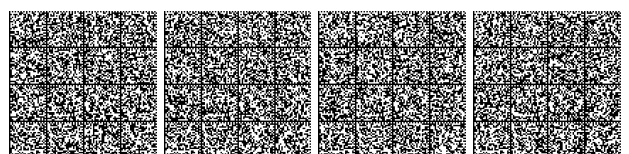
- **Numero:** non più di due.

- **Posizione:** nella parte posteriore del veicolo. Entro la larghezza della sagoma del veicolo.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,25; massima: m 1,00.

- **Distanza in larghezza:** quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.

NOTA: per i *filoveicoli snodati* valgono le stesse prescrizioni degli *autosnodati* di corrispondenti dimensioni.



RIMORCHI - SEMIRIMORCHI - CARRELLI APPENDICE

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- B - Luce di posizione posteriore;
- D - Luce targa;
- F - Indicatore di direzione;
- G - Luce d'arresto;
- P - Catadiottro bianco;
- Q - Catadiottro arancione;
- R - Catadiottro rosso triangolare.

Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

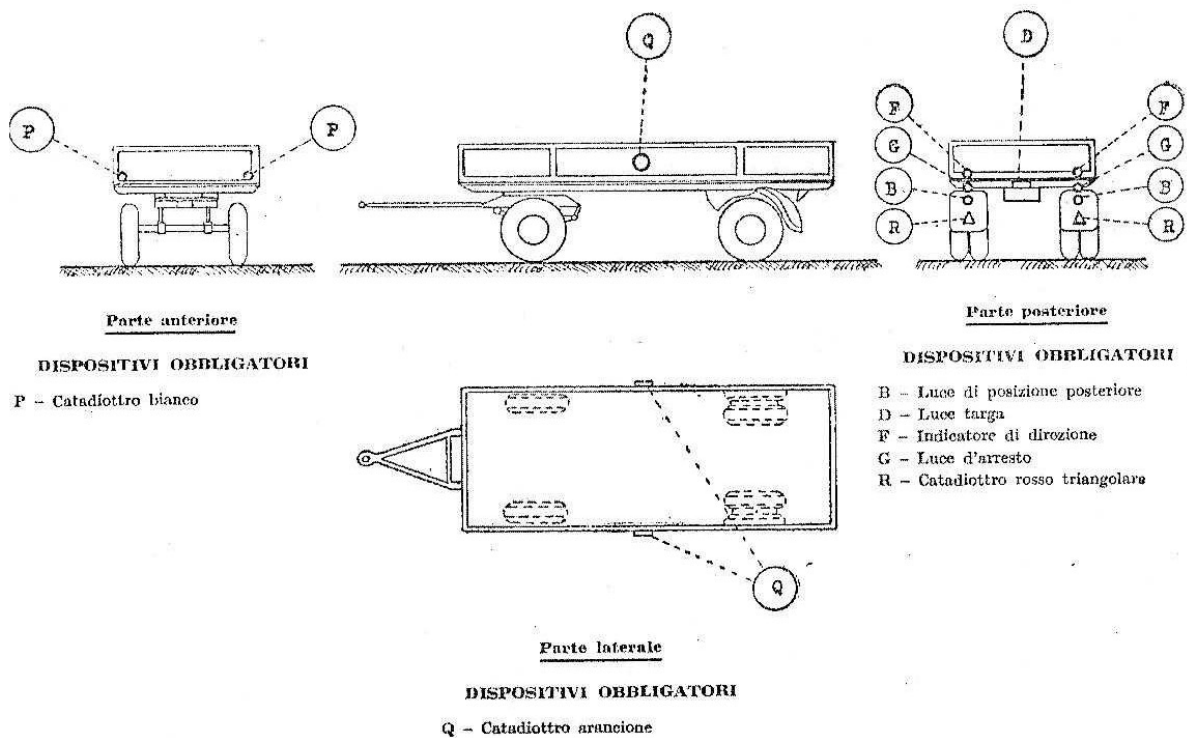
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:

- altezza massima*: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
- altezza minima*: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
- distanza tra due apparecchi*: tra i punti più interni delle superfici luminose;
- distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo*: dal punto più esterno della superficie luminosa.

Conglobamento di più dispositivi: Si intendono per:

- dispositivi indipendenti*: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
- dispositivi raggruppati*: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
- dispositivi combinati*: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
- dispositivi incorporati mutuamente*: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).





N. B. - Tutti i dispositivi elencati valgono per:

RIMORCHI - SEMIRIMORCHI - CARRELLI APPENDICE

B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

- **Colore:** rosso.

Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore d'arresto, può essere raggruppata con l'indicatore di direzione posteriore. L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.

- **Numero:** due.

- **Posizione:** simmetrica.

- **Altezza dal suolo:** minima: m. 0,40; massima: m. 1,20. Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m. 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m. 0,60.

D - LUCE TARGA

- **Colore:** la targa deve essere illuminata con luce bianca.

Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.

L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.



F - INDICATORE DI DIREZIONE

- **Colore:** arancione.

Può essere raggruppato con la luce di posizione posteriore e con la luce di arresto.

Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa.

Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi consecutivi.

- **Numero:** due.

- **Posizione:** simmetrica rispetto al piano verticale di simmetria del veicolo.

Debbono essere visibili dall'indietro.

La posizione relativa deve essere tale che gli indicatori di direzione non siano interni rispetto ad alcuno degli altri apparecchi montati sulla parte posteriore del rimorchio.

- **Altezza dal suolo:** minimo: m 0,40; massimo: m 1,50.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma. La distanza tra due apparecchi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,60.

G - LUCE D'ARRESTO

- **Colore:** rosso.

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione posteriore e raggruppato con l'indicatore di direzione. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.

- **Numero:** due.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20. I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,80 dal limite laterale esterno della sagoma.

La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

P - CATADIOTTRO BIANCO

- **Colore:** illuminato con luce bianca deve riflettere luce bianca.

- **Dimensioni:** per i rimorchi aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di classe I), per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di classe II).

- **Forma:** qualsiasi, esclusa quella triangolare.

- **Numero:** due.

- **Posizione:** simmetrica.

- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,50.

- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non meno di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

Q - CATADIOTTRO ARANCIONE

- **Colore:** illuminato con luce bianca deve riflettere luce arancione.

- **Dimensioni:** per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di classe I), per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di classe II).

- **Forma:** qualsiasi esclusa quella triangolare.



- **Posizione:** simmetrica sui fianchi laterali, entro il terzo medio della lunghezza (nella lunghezza non viene considerato il timone).
- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20.
- **Distanza in larghezza:** possono essere applicati verso l'interno rispetto al limite laterale esterno della sagoma purchè visibili dai lati.
- **Numero:** (due) uno per lato.

R - CATADIOTTRO PER RIMORCHIO

- **Colore:** illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.
- **Dimensioni:** la superficie utile non deve essere inferiore a 70 cmq. Il lato del triangolo deve essere compreso tra m 0,15 e m 0,20.
- **Forma:** triangolo equilatero con il vertice in alto.
- **Posizione:** simmetrica.
- **Altezza dal suolo:** minima: m 0,40; massima: m 1,20.
- **Distanza in larghezza:** ogni apparecchio deve trovarsi a non meno di m 0,90 dal limite laterale esterno della sagoma e la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.

10A03184

ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G003038/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

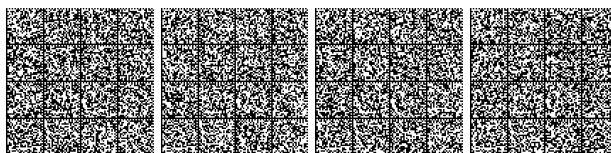
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

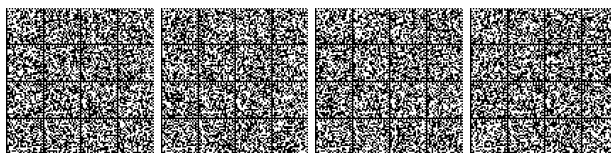
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 0 0 3 1 9 *

€ 4,00

